

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006
SEZIONE A (allegato 7A)
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO
TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n.7B di cui sotto) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa

di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che

abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità

civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la

responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta

euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (allegato 7B)

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente¹ il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1. Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a) Andrea De Sanctis
- b) Iscritto in data 19/01/2016 alla sezione E del RUI al numero E000540488 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della società Car Mobility Partner srl iscritta in data 19/01/2016 al RUI al numero E000540487.
- c) Sede operativa nella quale il soggetto di cui sopra opera Via Salaria 108A - 00015 Monterotondo (Rm)
- d) Telefono: 06.837.84.630 - sito: www.garanziaonline.it - email: info@garanziaonline.it - PEC: carmpsr@legalmail.it.
- e) L'Impresa assicuratrice di cui sono offerti i prodotti è NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- f) Intermediario per il quale il soggetto di cui sopra opera: Geaassicurazioni srl con sede in Corso Vinzaglio, 9 - 10121 Torino iscritta in data 14/05/2008 alla sezione A del RUI al numero A000258791

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati

consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it) – Autorità competente alla vigilanza: IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA.

PARTE 2. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che:

- a) Gli intermediari sopra indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b) Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.
- c) Con riguardo al contratto proposto: il soggetto di cui alla Parte I iscritto alla sezione E propone il contratto in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Gea Assicurazioni srl propone il contratto in regime di esclusiva. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE 3. Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto all'impresa con la quale ha concluso il contratto. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

¹ In caso di polizza a favore di terzi per contraente si intende anche l'aderente alla stessa polizza.